

REPUBBLICA ITALIANA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO

Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico – Istituto Magistrale Regina Margherita, succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino) – Codice Edificio Ares: 0820534538 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - Missione 4, Componente 1 - Istruzione e Ricerca - Investimento 3.3: School Building Security And Structural Rehabilitation Plan.

Procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

Importo contrattuale dell'appalto integrato € 5.432.808,90 oltre IVA come da quadro economico post-gara approvato con D.D. n. 399 del 29/01/2024. CIG. 9516514BC7 - CUP: D71B21001380001.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di ottobre, nella sede della Città Metropolitana di Palermo (C.F. 80021470820) sita in via Maqueda n.100,

davanti a me Dott. Francesco Mario Fragale Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, autorizzato per legge a rogare nell'interesse dell'Ente gli atti in forma pubblica amministrativa e domiciliato per la carica presso la sede della Città Metropolitana medesima, sono personalmente comparsi:

- **da una parte** l'Arch. Rosario Musso, nato ad Alimena (PA) il 15/08/1959,

giusta Decreto del Sindaco Metropolitano n. 233 del 23/10/2023 di conferimento incarico dirigenziale della Direzione Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali, domiciliato per la carica presso la Città Metropolitana di Palermo, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Città Metropolitana medesima;

- **dall'altra parte** il Sig. Infantino Vincenzo nato a Catania il 26/10/1969 C.F. NFNVCN69R26C351R Procuratore speciale dell'Impresa "Repin s.r.l.", giusta Procura del 15/01/2019 del Dott. Diego Barone notaio in Catania Rep. 25878 Racc. 6020 registrata a Giarre (CT) il 22/01/2019 al N. 247 serie 1T, con sede legale in Aci Catena (CT) via Elemosina sn, iscritta alla C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia codice fiscale e Partita IVA n. 03004880872, numero di iscrizione REA CT – 193632, giusta visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Registro Imprese – Archivio ufficiale della CCIAA del 11/06/2024, documento n° T563324059, acquisita da questa Amministrazione attraverso il sistema "Telemaco-Infocamere" e che nel presente contratto viene richiamata per farne parte integrante e sostanziale ma non materialmente allegata. Nel seguito indicato più brevemente come "Appaltatore" o "Aggiudicatario", di seguito congiuntamente le "Parti".

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo con riferimento all'Arch. Musso Rosario, mentre il Sig. Infantino Vincenzo viene identificato tramite C.I. CA 07845NB rilasciata il 28/09/2022 dal Comune di Catania, avendo i requisiti di legge rinunciano, d'accordo fra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, ai fini del quale

si premette che:

- con determinazione dirigenziale n. 1544 del 28/04/2021 della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali della Città Metropolitana di Palermo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei

lavori di cui all'oggetto l'Ing. Silvana La Gattuta dipendente di ruolo della Città Metropolitana di Palermo;

- con Decreto del M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021, sono stati approvati i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province e Città Metropolitane;
- è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) di cui al Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021, all'interno del quale sono confluiti gli interventi di cui alla Legge 160/2019;
- con Decreto n. 343 del 02/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, sono stati individuati gli interventi nell'ambito del P.N.R.R. in particolare la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3;
- con Decreto n. 51 del 07/03/2022 del Ministero dell'Istruzione si dà atto che alcuni interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse nazionali, tra i quali anche quello in oggetto, sono confluiti nei “progetti in essere” del P.N.R.R.;

Tutte le opere svolte dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali per consentire il raggiungimento dei target e milestone previsti nel P.N.R.R.;

- con determinazione dirigenziale n. 2459 del 21/06/2022 della Direzione per l'Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali della Città Metropolitana di Palermo è stato affidato, ai sensi dell'art. 51, comma 2.1, lett. a) della

Legge n. 108 del 29 luglio 2021, la realizzazione del “Servizio di Ingegneria ed Architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica” relativamente al Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico – Istituto Magistrale “Regina Margherita” succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino) nell’ambito del finanziamento di cui al P.N.R.R. e Decreto M.I.U.R. n. 217 del 15/07/2021, all’Ing. Sergio Amenta capogruppo mandatario del R.T.P. “S. Amenta – E. Giuffrè” con sede in Palermo;

- con determinazione dirigenziale n. 3901 del 28/09/2022 della Direzione per l’Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali della Città Metropolitana di Palermo è stato approvato in linea amministrativa il P.F.T.E. dei lavori in oggetto;

- con successiva determinazione dirigenziale n. 5827 del 22/12/2022 della Direzione per l’Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali è stato approvato lo Schema del Bando di Gara e del Disciplinare di Gara;

- con determinazione dirigenziale n. 2377 del 26/05/2023 della Direzione per l’Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali è stata nominata, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. n. 12/2011 la Commissione giudicatrice, per l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’affidamento congiunto della progettazione – Appalto Integrato – con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, specificando:

1) Presidente Ing. Salvatore Serio – Dirigente pro-tempore della Direzione Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali della Città Metropolitana di Palermo;

2) Componenti esterni nominati da U.R.E.G.A. - Sezione Provinciale di Palermo - Avv. Federico Salvatore – esperto in materie giuridiche e Arch. Lucido Stefano – esperto tecnico;

- con determinazione dirigenziale n. 3988 del 14/09/2023 della Direzione Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali della Città Metropolitana di Palermo si è proceduto all'approvazione dei n° 15 verbali di gara e con il verbale n. 15 del 12 settembre 2023, acquisito dall'Ente con prot n. 65126 del 13/09/2023, la Commissione ha disposto di aggiudicare i lavori suddetti all'O.E. Repin s.r.l. P. IVA 03004880872 con sede in Aci Catena (CT);
- ai sensi dell'art. 5, comma 1 e art. 19 D.M. 49/2018, art. 8 comma 1 lettera a) D.L. 76/2020, per il rispetto dei milestone del PNRR, si è proceduto alla consegna dell'appalto integrato sotto riserva di legge per l'avvio della progettazione in data 29.11.2023;
- con nota prot. 94830 del 20/12/2023 della Direzione Gare e Contratti della Città Metropolitana di Palermo è stata trasmessa al RUP la relazione sulla verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 e dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 83 e 84 del D.Lgs. N°50/2016;
- con la nota prot. 94830 del 20/12/2023 sono state effettuate le suddette verifiche anche nei confronti dell'O.E. Coopprogetti Società cooperativa di ingegneria P.IVA 00424850543, impresa indicata dall'O.E. aggiudicatario Repin s.r.l. per la sola progettazione;
- con Determinazione dirigenziale n. 399 del 29/01/2024 è stata dichiarata l'efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 3988 del 14/09/2023, che viene richiamata ma non allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, in favore dell'Operatore Economico Repin s.r.l. P.IVA 03004880872 con sede in Aci Catena (CT) che ha offerto un ribasso d'asta del 11,6723%;
- l'Operatore Economico Repin s.r.l. risulta iscritto alla White list della Prefettura di Catania, dal 06/07/2023 al 06/07/2024 e risulta a tutt'oggi in "*corso di aggiornamento*". Nel caso in cui, a seguito di ulteriori verifiche condotte dalla

Prefettura di Catania, dovessero sussistere nei confronti dell'Impresa cause di decadenza, di sospensione o di divieto, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, si procederà alla risoluzione del presente contratto;

- relativamente alla Società di progettazione Coopprogetti non sussistono a carico della suddetta cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art 67 del D.Lgs. 159/2011 né situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo, giusta rilascio dell'informativa antimafia del Ministero dell'Interno protocollo n° PR_PGUTG_Ingresso_0126836_20231128;

- in data 19/07/2024 è stato trasmesso dall'O.E. il progetto definitivo/esecutivo per l'indizione della conferenza di servizi decisoria;

- in data 22/08/2024 prot. 65635 è stata indetta conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2 L. 241/90;

- in data 04/10/2024 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con nota prot. 19778 ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo riguardo la verifica d'ufficio dell'interesse culturale (D.Lgs 42/2004 e ssmm.ii);

- in data 04/10/2024 prot. n° 19779 la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ha espresso parere favorevole limitatamente ad interventi parziali di demolizione del fabbricato esprimendo prescrizioni;

- l'Operatore Economico aggiudicatario sopra individuato, prima della stipulazione del presente contratto, ha prodotto a questa Amministrazione appaltante la documentazione di rito.

Tutto ciò premesso

le parti come sopra costituite, dopo aver confermato e ratificato la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Oggetto dell'appalto)

L'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione della progettazione ed esecuzione dei lavori (appalto integrato) dipendenti dal "Progetto di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione del plesso scolastico – Istituto Magistrale Regina Margherita succursale di via Casa Professa n. 3 in Palermo (ex scuola Cascino)".

La Città Metropolitana di Palermo, come sopra rappresentata, d'ora in avanti "Soggetto Attuatore", dà in appalto alla O.E. "Repin s.r.l.", d'ora in avanti "Appaltatore" come rappresentato in comparsa, l'esecuzione dei lavori specificati in premessa con affidamento congiunto della progettazione definitiva/esecutiva (Appalto Integrato), da realizzare in conformità al progetto di fattibilità tecnica economica ed al Capitolato Speciale d'Appalto approvato con determinazione dirigenziale n. 3901 del 28/09/2022 della Direzione Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali della Città Metropolitana di Palermo. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato nel C.S.A.

ARTICOLO 2 (Accettazione appalto)

Il Sig. Infantino Vincenzo, Procuratore Speciale dell'impresa "Repin s.r.l.", fermo restando quanto in premessa, dichiara di accettare l'appalto di cui all'articolo precedente, di obbligarsi a eseguirlo in conformità al progetto, ai prezzi unitari offerti e per il prezzo complessivo indicato al successivo art. 8. Dichiara, altresì, di aver preso visione dei luoghi e di aver rilevato direttamente tutte le misure ritenute necessarie alla verifica della possibile realizzazione dei lavori. A tal fine, si impegna ad accettare incondizionatamente e a rispettare termini patti e condizioni tutti contenuti nel succitato Capitolato Speciale d'Appalto, del quale ha preso piena conoscenza e che accetta in ogni sua parte. Inoltre, dichiara che s'impegna e si obbliga:

a) a osservare e ad adempiere a tutte le prescrizioni che darà la Direzione dei lavori per la buona riuscita delle opere e a completare le opere stesse nei termini stabiliti dal

Capitolato Speciale d'Appalto;

- b) ad accettare, nel caso di ritardo, sia all'inizio che all'ultimazione dei lavori, in rapporto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto, le relative penali o multe;
- c) a riconoscere alla Città Metropolitana di Palermo il diritto di conseguire il pagamento delle multe o penali procedendo direttamente alla compensazione con i crediti dell'appaltatore.

ARTICOLO 3 (Documenti che fanno parte del contratto)

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2022, n. 145 per le parti ancora vigenti e, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il capitolato speciale di appalto;
- c) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) l'offerta tecnica dell'Appaltatore presentata nella procedura di gara con OEPV;
- e) il cronoprogramma;
- f) tutti gli elaborati di progetto;
- g) l'elenco prezzi unitari,

che si intendono qui allegati, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati nel fascicolo agli atti della Direzione Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali della Città Metropolitana di Palermo. Gli stessi vengono firmati digitalmente dalle Parti per espressa conoscenza e accettazione e dall'Ufficiale rogante.

ARTICOLO 4 (Clausole di autotutela)

L'appaltatore si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., alla Stazione Appaltante ed all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici lo stato di avanzamento

dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità degli eventuali contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. L'appaltatore si obbliga espressamente a inserire identica clausola negli eventuali contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso di inadempimento, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. L'appaltatore, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, può, altresì, appaltare lavorazioni di qualsiasi tipo ad altre imprese che hanno preso parte alla gara in forma singola o associata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 come modificato dall'art. 10, comma 1 della Legge n° 238 del 2021. L'appaltatore si obbliga a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto. Si obbliga infine a collaborare con le Forze di Polizia denunciando ogni eventuale tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale con richiesta di tangenti, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere etc., e ad inserire tali identiche clausole negli eventuali contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. con la consapevolezza che, in difetto, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Da parte sua, la Stazione Appaltante, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto, recederà in qualsiasi tempo dal contratto stesso, ovvero revocherà l'autorizzazione all'eventuale sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss. mm. ii.

ARTICOLO 5 (Patto di integrità, Protocollo e Intesa per la legalità in materia di contratti pubblici – oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore)

L'appaltatore si impegna a rispettare le clausole previste nel Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" e dal "Patto di Integrità", sottoscritti in sede di gara, e dalla "Intesa per la legalità" in materia di contratti pubblici, adottati quale misura di carattere generale volte a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti

pubblici dalla Città Metropolitana di Palermo, tutti richiamati integralmente nel presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Il Patto d'integrità, il Patto di legalità e l'Intesa per la legalità stabiliscono la reciproca e formale obbligazione, tra la Città Metropolitana di Palermo e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter del decreto legislativo n° 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione Committente, ai Dirigenti, alle Posizioni di Elevate Qualificazioni di staff al Segretario Generale, al Direttore Generale ed agli Organi di indirizzo politico, e si impegna a non attribuirne per il triennio successivo alla cessazione del rapporto derivante dal presente contratto. La violazione dei Patti può comportare la risoluzione del contratto medesimo. Da parte sua, la Stazione appaltante, oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto, recederà in qualsiasi tempo dal contratto stesso al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 67 del D.Lgs. n° 159/2011.

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dalla "Intesa per la Legalità" tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura- U.T.G. di Palermo. L'Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo:

"Clausola n. 1 -La sottoscritta, impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'Intesa per la legalità sottoscritta dalla Città Metropolitana di Palermo con la Prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/palermo>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante

l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui. all'art. 1, comma 1, lett. a) dell'intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub-affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia, di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al

valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza, del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatane, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8 - La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p. La sottoscritta impresa si impegna altresì a segnalare comunque le ipotesi gravi di reato sopra richiamate all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, atteso che, ferme restando le competenze della Prefettura in materia, l'ostensibilità afferente le condotte illecite è rimessa

alla valutazione della competente Autorità Giudiziaria.

Clausola n. 9 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..”.

ARTICOLO 6 (Termini per l'esecuzione)

La progettazione di fattibilità tecnico economica posta a base di gara, verificata, validata e approvata, integrata dall'offerta economica dell'appaltatore e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui all'articolo 2.10 del C.S.A..

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine di 100 (**cento**) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'Ordine di Servizio del RUP dell'avvio della fase della progettazione definitiva/esecutiva.

La progettazione definitiva/esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica economica posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

Nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione definitiva/esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'articolo 2.26 del CSA. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle

cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della necessità da introdurre nella progettazione definitiva/esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione definitiva/esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione di fattibilità tecnica economica posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione definitiva/esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale prevista all'art. 2.14 del CSA nella misura dello 0,1 per mille (euro zero virgola uno per mille) dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti

dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà produrre tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione ed esecuzione delle opere. La progettazione esecutiva è sottoposta, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, a verifica e validazione. Ottenuta la verifica favorevole, la stessa è approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'appaltatore a cura del R.U.P. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1.7 del CSA, l'Appaltatore è obbligato ad apportare tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per la definitiva approvazione del progetto stesso, senza che questo dia diritto a compensi aggiuntivi oltre quelli contrattuali.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è stabilito, giusta previsione di cui all'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 730 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dei lavori. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto e dal CSA. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione

delle prestazioni oggetto del Contratto, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto.

ARTICOLO 7 (Trattamento e tutela dei lavoratori)

L'appaltatore, come rappresentato in comparsa, si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'impresa è inoltre responsabile, in rapporto alla Città Metropolitana di Palermo, dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'impresa è infine obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7 della legge n° 55/90 e ss.mm.ii. e dall'art. 4 del D.P.R. n° 207/2010. E' fatto obbligo all'appaltatore di rispettare gli obblighi previsti dal PNRR in materia di parità di genere (*Gender Equality*), e della protezione e valorizzazione dei giovani previsti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni, dalla legge 29/07/2021 n° 108 e richiamati nella Determinazione a

contrattare n° 5192 del 01/12/2022.

ARTICOLO 8 (Prezzo dell'appalto integrato)

L'importo dell'appalto, come scaturente dal ribasso del 11,6723% offerto in sede di gara, di cui al presente contratto viene stabilito in € 5.185.725,69 (cinquemilionicentoottantacinquemilasettecentoventicinque/69) oltre i costi delle misure di sicurezza pari a € 247.083,21, per un importo complessivo contrattuale dell'appalto integrato di € 5.432.808,90 (cinquemilioniquattrocentotrentaduemilaottocentootto/90) oltre IVA. Tale importo è così ripartito:

- €. 5.111.580,43 (cinquemilionicentoundicimilacinquecentoottanta/43) per lavori compresi gli oneri della sicurezza, per i quali l'IVA è prevista al 10%;
- € 321.228,47 (trecentoventunomiladuecentoventotto/47) per competenze tecniche, progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento in fase di progettazione, oltre oneri ed IVA al 22%.

Come previsto al punto 3.4 del disciplinare di gara e al paragrafo 2.26 del capitolato speciale di appalto, nel corso dell'esecuzione del presente contratto potrà essere disposta la revisione dei prezzi. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione indicati all'art.106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del D.L. n 4 del 27 gennaio 2022, convertito, con modificazioni, nella Legge n.25 del 28 marzo 2022, in deroga all'art.106,

comma 1, lettera a), quarto periodo del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante valuterà le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, con i criteri indicati nel suddetto art. 29. Per le modalità di revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo si rimanda all'art. 2.26 del Capitolato Speciale d'Appalto. Sono in ogni caso esclusi dalla compensazione per variazione dei prezzi i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. L'appalto viene affidato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 lettera d) del Codice. L'elenco dei prezzi unitari e il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti sulla base del "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici in Sicilia anno 2022 secondo semestre".

ARTICOLO 9 (Subappalto)

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs n° 50/2016, il presente contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'appaltatore, inoltre, ha indicato in sede di offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii., la possibilità di subappaltare la Categoria prevalente OG1, la Categoria scorporabile OG11 e la Categoria OS 6 nei modi e limiti di legge e la Categoria scorporabile OS 23 per intero per mancanza di specifica qualificazione. L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell'art. 105, comma 4°, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 2° del medesimo decreto.

ARTICOLO 10 (Risoluzione del contratto, penali, diritto di recesso, premio di accelerazione)

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 108 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. La Città Metropolitana di Palermo ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. n° 50/2016. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile. Nei suindicati casi, la risoluzione opera di diritto e all'appaltatore sarà dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti dalla Stazione appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una nuova gara.

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, il Soggetto Attuatore applicherà, ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale, in misura giornaliera, pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente capoverso, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'avvio dell'esecuzione del Contratto rispetto alla data fissata dalla D.L.;
- nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nella ripresa dell'esecuzione del Contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
- nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del Contratto alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento

dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse P.N.R.R., nonché agli ulteriori obblighi previsti al successivo articolo 10 bis, rispettivamente, paragrafi a), b) e c) del presente Contratto.

Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 10 bis (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR).

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere secondo le buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le norme vigenti. L'Appaltatore, tramite il direttore del cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il direttore di cantiere vigila sull'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni di legge. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o sub-fornitori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque

si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-fornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi sub-fornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852

del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali previste nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale di appalto.

b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “**relazione di genere**” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “**relazione di genere**” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali previste nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale di appalto. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del

Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "*relazione di genere*" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali previste nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale di appalto e/o la risoluzione del presente Contratto. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che una quota pari almeno al 10% (dieci per cento) all'occupazione femminile. In caso di assunzioni di personale femminile che abbia età inferiore a 36 anni, l'assunzione verrà computata per entrambi gli obblighi sopra indicati. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali previste nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale di appalto e/o la risoluzione del Contratto.

c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;
- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore

ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

ARTICOLO 11 (Regolare esecuzione)

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 229 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti del DPR 207/2010, nelle parti ancora vigenti, avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo, come previsto dall'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11 bis (Esecuzione in danno)

È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può

incurrere a norma di legge.

ARTICOLO 12 (Cessione del contratto - Cessione dei crediti)

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 50/2016. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n°50/2016, alle condizioni previste dalla L. 52/1991. Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Responsabile Unico del Procedimento. La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

ARTICOLO 13 (Pagamenti – Tracciabilità flussi finanziari)

Il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation EU* – Italia.

L'anticipazione ed i pagamenti dipendenti dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto saranno corrisposti all'appaltatore nei modi e termini indicati all'art. 2.17 del più volte citato Capitolato Speciale d'Appalto, con mandati da estinguersi mediante accreditamento sui conti correnti bancari dedicati:

- codice IBAN: IT90O0306916920024751840185 presso la Banca “Intesa Sanpaolo Filiale di Catania – Bic Swift BCITITMM;
- codice IBAN: IT15H0103016900000001965023 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Catania Bic Swift PASCITMM;
- codice IBAN IT16L0200816917000500023443 presso la Banca Unicredit Agenzia di Catania S. Euplio – Bic Swift UNCRITM1749;
- codice IBAN IT06A0503684310CC0531365418 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia Viagrande (CT) – Bic Swift POPRIT31053;
- codice IBAN IT72D0623016905000015282712 presso la Banca Credito Agricole

Agenzia n. 5 di Catania – Bic Swift CRPPIT2P, delegato ad operare sui conti suddetti è il Sig. Finocchiaro Salvatore, nato a Catania il 13/06/1950 C.F. FNCSVT50H13C351A. L'appaltatore si impegna ad assumere in ogni fase relativa all'esecuzione dell'appalto, anche nei rapporti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare i conti correnti sopra indicati, dedicati in via non esclusiva al presente appalto;
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti;
- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

L'appaltatore, subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge medesima, alla Città Metropolitana di Palermo e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Palermo. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis, della legge 136/2010.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 14 (Cauzione definitiva)

Si dà atto che, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto,

l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Decreto Legislativo n° 50/2016, cauzione definitiva per l'importo complessivo di € 253.653,50 (euro duecentocinquantatremilaseicentocinquantatre/50) mediante polizza fideiussoria assicurativa digitale n° 1657.00.27.2799880368 del 20/03/2024 - munita di autentica notarile - emessa dalla compagnia assicurativa "Sace BT S.p.A.", agenzia Grasso Assicurazioni s.r.l. di Catania in conformità alla scheda tecnica e allo schema/tipo 1.2 approvato con D.M. n° 31/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita al protocollo generale della Città Metropolitana di Palermo con prot. n. 32895 del 24/04/2024 e 35512 del 07/05/2024.

La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata ogni volta che la Città Metropolitana di Palermo avrà proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all'appaltatore. Lo svincolo progressivo della garanzia avverrà ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n° 50/2016. La cauzione definitiva, come sopra costituita, cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 15 (Ulteriori coperture assicurative)

Ai sensi dell'art.103, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 ed a garanzia della responsabilità per danni causati a persone (responsabilità civile verso terzi) o cose (responsabilità per il danneggiamento o distruzione delle opere realizzate o esistenti), in conseguenza della esecuzione dei lavori e delle attività connesse, l'appaltatore ha altresì prodotto polizza fideiussoria C.A.R. n° 440249189 emessa in data 24/06/2024 dalla Compagnia di Assicurazione "Generali Italia S.p.a.", per il tramite dell'Agenzia di Catania, piazza Michelangelo 475 con decorrenza dalla data di avvio dei lavori e scadenza 24/12/2026, in conformità alla scheda tecnica dello Schema Tipo 2.3 di cui al DM n° 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive. La polizza assicurativa suddetta copre gli eventuali

danni subiti dalla Città Metropolitana di Palermo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con i seguenti massimali:

- massimale per danni alle opere o agli impianti, anche preesistenti, durante l'esecuzione dei lavori pari all'importo contrattuale;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori pari ad Euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 16 (Riferimento alle norme generali)

Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal capitolato speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).

Si richiamano in particolare: il Regolamento UE 852/2020; il Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (PNRR); la Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01; la Guida Operativa relativa al rispetto dei principi di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), del Ministero dell'Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n° 32 del 30 dicembre 2021; l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori; il D.L. 77/2021 recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni in legge 108/2021; il D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.; la Legge 120/2020; il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 (per le parti non abrogate dal Decreto di cui sopra); il Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49; le disposizioni in vigore del Capitolato generale d'appalto di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145; - il D.lgs. 152/2006 ss. mm ii.; il D.lgs. n. 81/2008 e norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori; le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera; la legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente; le norme in materia di prevenzione mafiosa; le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti.

ARTICOLO 17 (Elezione domicilio legale)

L'appaltatore, come rappresentato in comparsa, dichiara di eleggere domicilio digitale presso la propria casella di posta elettronica: repin@pec.confindustriact.it

Pertanto, si conviene in conseguenza che, a tutti gli effetti della applicazione del presente contratto, in tale domicilio eletto saranno notificati tutti gli atti, sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente contratto, e ciò sia a iniziativa dell'Amministrazione sia a iniziativa della Direzione dei Lavori.

Il Rappresentante della Città Metropolitana di Palermo di cui in comparsa dichiara che il domicilio legale digitale dell'Amministrazione è ediliziascolastica@cert.cittametropolitana.pa.it.

ARTICOLO 18 (Risoluzione delle controversie)

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205 del Codice dei

Contratti. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Palermo, ai sensi dell'articolo 25 c.p.c. E' esclusa la competenza arbitrale. Considerato che il presente appalto supera la soglia comunitaria di euro 5.538.000,00 è prevista la costituzione del collegio consultivo tecnico.

ARTICOLO 19 (Spese)

Le spese relative all'imposta di bollo, la tassa fissa di registrazione, le spese di pubblicità legale e ogni altra spesa (tutto incluso e nulla escluso) inerente, a qualsiasi titolo e causa al presente contratto, sono poste per intero a totale carico dell'appaltatore, il quale ha già trasmesso le ricevute di pagamento delle seguenti spese:

- imposta di registro a tassa fissa di euro 200,00;
- diritti di rogito di euro 9.493,80;
- imposta di bollo forfettario di € 45,00;
- rimborso delle spese di pubblicazione di avviso/esito di gara su GURS e quotidiani anticipate da questa stazione appaltante e previste dal disciplinare di gara per l'importo di euro 2.793,56.

ARTICOLO 20 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare

esecuzione al presente Contratto. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 21 (Controversie e norme di rinvio)

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite, in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Del presente atto, redatto con strumenti informatici da persona di mia fiducia, io, Segretario Generale, ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con firma digitale, in uno agli allegati indicati all'articolo 3 del presente contratto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ancorché non materialmente allegati, munita di valido certificato e apposta in mia presenza, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Documento informatico in unico originale, occupa numero trentadue facciate intere e quanto nella successiva, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, del D.L.gs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

F.to: Infantino Vincenzo - Appaltatore

F.to: Musso Rosario– Amministrazione appaltante

F.to: Fragale Francesco Mario – Ufficiale rogante